

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3776

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**AIARDI, AMALFITANO, CARRUS, QUARTA, AVELLONE,  
D'ALIA, BERTOLI, GREGORELLI**

*Presentata il 30 marzo 1989*

**Proroga di termini per la regolarizzazione di lavoratori  
extra-comunitari**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la legge 16 marzo 1988, n. 81, sono stati ulteriormente prorogati al 30 settembre 1988 i termini per la regolarizzazione dei lavoratori extra-comunitari che, a qualsiasi titoli, risiedevano o dimoravano in Italia alla data del 27 gennaio 1987, secondo quanto previsto dall'articolo 16 della legge 30 dicembre 1986, n. 943.

A parte i limitati risultati finora ottenuti in termini di regolarizzazione, nel frattempo si sono verificati molteplici casi di lavoratori extracomunitari che, entrati in Italia dopo la data del 27 gennaio 1987, sono stati assunti da datori di lavoro che però non sono in grado di regolarizzare la posizione dei predetti lavoratori in carenza delle procedure previste dall'articolo 8 della citata legge n. 943 del 1986.

Si sta creando, nei fatti, una situazione delicata sotto il profilo sociale, sia per le responsabilità dei predetti datori di lavoro che non possono procedere alla regolarizzazione, tenendo conto delle pene previste per l'infrazione sia per i lavoratori che dovrebbero prima tornare in patria, e quindi essere richiamati, ma che non hanno possibilità effettive di rientro e quindi vanno ad ingrossare le fila della clandestinità, sostituiti nel frattempo da coloro che entrano in Italia seguendo la procedura prevista.

Si comprende facilmente la delicatezza del problema, al quale bisogna dare una urgente risposta in attesa che veda finalmente la luce il nuovo provvedimento organico sulla regolamentazione dell'accesso e della permanenza in Italia del lavoratore straniero.

Si propone pertanto con la presente proposta di legge di rendere possibile, a completa sanatoria, la regolarizzazione dei lavoratori extra-comunitari entrati in Italia anche dopo il 27 gennaio 1987 e per i quali, in mancanza della procedura prevista dall'articolo 8, intervenga formale dichiarazione del datore di lavoro.

con l'indicazione della data di impiego, comunque non posteriore al 30 settembre 1988.

È da precisare che la riapertura dei termini in questione vale solo per quei lavoratori effettivamente impiegati nel periodo precedente alla suddetta data.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

### ART. 1.

1. Ai fini della regolarizzazione stabilita dall'articolo 16 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, i datori di lavoro che alla data del 30 settembre 1988 impiegavano irregolarmente lavoratori extracomunitari, possono procedere alla loro regolarizzazione entro la data del 30 settembre 1989 senza incorrere nelle sanzioni previste e comunque provvedendo al versamento di tutti i contributi previdenziali e sociali previsti a partire dalla data dichiarata di impiego del lavoratore.